

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Piemonte – Il Sezione, 21 novembre 2001, n. 2131

Le istruzioni ministeriali, in quanto non si configurano come provvedimento amministrativo, non sono impugnabili. I voti della lista che al primo turno non ha raggiunto la soglia di sbarramento non possono essere computati al fine di determinare la cifra elettorale del raggruppamento di liste cui questa abbia aderito in occasione del ballottaggio (sentenza riferita a elezioni comunali svolte in base alla normativa nazionale).

Omissis.

L'impugnativa investe i risultati della consultazione elettorale svoltasi nello scorso mese di maggio presso il Comune di I ricorrenti, nella qualità di "consiglieri eletti", assumono un'errata attribuzione di seggi ai raggruppamenti collegati ai candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio; in particolare, lamentano che, nel determinare la cifra elettorale complessiva del raggruppamento apparentato al candidato ..., non si sia tenuto conto dei voti conseguiti dalla lista "...", in quanto la circostanza che detta lista si fosse presentata autonomamente al primo turno e non avesse raggiunto la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi, pur precludendone l'ammissione alla ripartizione dei seggi, non avrebbe impedito tuttavia che i relativi suffragi concorressero a formare la cifra elettorale del raggruppamento cui la stessa si era aggregata nel turno di ballottaggio. Invocano, quindi, una parziale correzione dei conteggi effettuati dall'Ufficio elettorale centrale, con assegnazione di un seggio in più al raggruppamento collegato al candidato

Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dal controinteressato in relazione all'omessa impugnazione delle istruzioni ministeriali cui si sarebbe attenuto l'Ufficio elettorale centrale nella ripartizione dei seggi da attribuire ai vari gruppi di liste. Come è stato rilevato in giurisprudenza, in effetti, le istruzioni ministeriali hanno natura di mero atto interno con funzione interpretativa, e non si configurano, pertanto, come provvedimento amministrativo impugnabile, neppure quale atto presupposto del procedimento elettorale (v. Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 1996 n. 48 e 26 marzo 1996 n. 309).

Nel merito, la risoluzione della controversia implica che si accerti quale efficacia hanno nel turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i voti conseguiti dalle liste che nel primo turno sono rimaste al di sotto della soglia del 3 per cento dei voti validi.

L'art. 5 della legge n. 120 del 1999, poi trasfuso nell'art. 73, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 ("Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia"), ha istituito uno sbarramento per la partecipazione al riparto dei seggi, estromettendone le liste minori. L'esplicito richiamo al risultato del primo turno evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere qualsiasi ipotesi di recupero attraverso l'aggregazione ad altre liste nel turno di ballottaggio, nel senso che non è data possibilità di raggiungere la soglia del 3 per cento accorpando i propri voti a quelli di formazioni in precedenza schieratesi autonomamente o nell'ambito di distinti raggruppamenti. In altri termini, ai fini della determinazione delle liste che possono risultare assegnatarie di seggi, occorre fare esclusivo riferimento agli schieramenti del primo turno elettorale, verosimilmente per scongiurare strumentali frazionamenti delle forze politiche e favorire la costituzione di aggregazioni più omogenee.

Orbene, i ricorrenti sono dell'avviso che, ferma restando tale regola di principio, non sussiste alcun ostacolo a che i voti relativi alle liste minori concorrano quanto meno a costituire la cifra elettorale del raggruppamento cui le stesse si sono aggregate nel turno di ballottaggio. Di quei suffragi, insomma, si gioverebbe la coalizione, mentre la ripartizione dei seggi sarebbe riservata alle altre liste collegate.

Osserva il Collegio che una simile tesi è solo apparentemente coerente con l'orientamento per cui le modificazioni dei raggruppamenti tra il primo e il secondo turno elettorale sono finalizzate non solo all'elezione del sindaco, ma anche alla composizione del consiglio comunale secondo le aggregazioni con cui le forze politiche ritengono di presentarsi al corpo elettorale (v. Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 1996 n. 290). In realtà, a ben vedere, non avrebbe una sua intrinseca razionalità un sistema che ammettesse date liste a concorrere alla formazione della cifra elettorale del raggruppamento senza però loro consentire di partecipare alla suddivisione dei seggi in tal modo assegnati alla coalizione, perché verrebbe preclusa a dette liste proprio quella potenziale presenza nel consiglio che è la ragion d'essere di un meccanismo che, attraverso la determinazione di un valore numerico complessivo che esprime il risultato elettorale della coalizione, mira a regolare le quote di rappresentanza

consiliare di ciascuna lista che ne fa parte, premiando il loro intervenuto accorpamento. Se, quindi, il legislatore ha escluso dalla partecipazione al riparto dei seggi le liste che non hanno superato al primo turno la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi, se ne deve desumere *a contrariis* che i relativi suffragi non assumono più alcun rilievo nel procedimento elettorale, e che in particolare non possono essere computati ai fini della determinazione della cifra elettorale del raggruppamento cui dette liste abbiano eventualmente aderito nel turno di ballottaggio. Il “sopravvenuto” apparentamento, a questo punto, conserva il solo significato di garantire un espresso sostegno al candidato alla carica di sindaco, mentre il raggruppamento non si gioverà dei voti riportati al primo turno dalla lista non ammessa all’assegnazione dei seggi.

Omissis.